

Bando Custodiamo 2.0

FAQ

Tipologia: AMMINISTRATIVE

D: Una impresa che abbia presentato istanza, con ricevuta di consegna, accortasi di un errore o di una svista, può annullarla o rettificarla in piattaforma? Può richiederlo via pec fuori dalla piattaforma?

R: La istanza perfezionata e confermata dalla ricevuta di consegna non può essere annullata, né modificata, così come previsto dalla Lex Specialis (pr. 5.2). L'Avviso prevede che la procedura di selezione delle istanze si svolga interamente *on line*: pertanto, l'Amministrazione non può accogliere istanze di annullamento e rettifica presentate fuori dal canale digitale. La istanza può essere completata in modo agevole, col supporto di un documento-guida di facile lettura e tutte le informazioni/didascalie presenti in piattaforma durante il percorso. Di conseguenza, non si ravvisano motivi ostativi o difficoltà oggettive per il corretto completamento dell'iter procedurale nei modi e nei tempi necessari, muniti dei dati - opportunamente verificati da ciascuna impresa istante - da inserire negli appositi campi. Si ricorda, infine, che tutte le istanze di cui sia stato perfezionato l'invio in piattaforma saranno oggetto di verifica istruttoria secondo l'ordine cronologico di ricezione, ad esito della quale, anche a seguito di eventuale rinuncia da parte della impresa istante, la stessa potrà presentare una nuova istanza.

D: Nel caso di PMI non in regola con i contributi INPS/INAIL, è possibile presentare istanza ed eventualmente compensare con la sovvenzione ammissibile?

R: Ai sensi del pr. 3.1, lett. k), dell'Avviso, la PMI con la presentazione dell'istanza dichiara espressamente di essere in regola "*con gli obblighi dei pagamenti relativi a contributi assistenziali e previdenziali*", pertanto si assume tutte le responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci inerenti. Inoltre, ai sensi dell'art.10, comma 7, del D-L n. 203/2005, l'impresa è tenuta a presentare il DURC regolare tanto al fine di accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie.

D: Un'azienda con Codice ATECO corrispondente ad una sottocategoria non espressamente prevista dall'Avviso (es. 90.01.09) può presentare istanza di sovvenzione?



R: Possono partecipare all'Avviso (Cultura e Turismo) le PMI in possesso dei Codici ATECO espressamente indicati al pr. 3.1, lett. c), dell'Avviso stesso, nonché, in via estensiva, tutte le sottocategorie previste afferenti il Codice ATECO primario, sebbene non espressamente richiamate nel predetto articolo.

D: Le imprese che hanno avuto accesso alla sovvenzione partecipando ai bandi Custodiamo il Turismo e la Cultura 1.0 (2020) possono partecipare ai bandi omonimi 2.0, (2021) anche nella stessa categoria e con lo stesso codice Ateco?

R: Sì, possono.

D: Una impresa che esercita attività di “sala ricevimenti”, in possesso del Codice ATECO primario 56.10.11 (Attività di somministrazione alimenti e bevande - ristorante - sala ricevimenti) e del Codice ATECO secondario 56.21.00 (Catering per eventi, banquetting) può accedere alla sovvenzione?

R: No, perché ai sensi del pr.3.1.dell'Avviso, per accedere alla sovvenzione “Custodiamo il Turismo” 2.0, le imprese devono possedere, al momento della presentazione della domanda, un Codice ATECO primario tra quelli tassativamente indicati nello specifico elenco, oltre agli altri requisiti previsti. La tassatività dei Codici ATECO riguarda anche l'Avviso “Custodiamo la Cultura” 2.0.

D: Se un'impresa individuale non ha mai avuto dipendenti e quindi non ha inquadramento INAIL e INPS, cosa dovrà indicare nei campi INAIL e INPS obbligatori?

R: E' consentito inserire nei campi INAIL e INPS la dicitura “non applicabile”, essendo il predetto campo editabile.



D: Se l'impresa che presenta domanda di partecipazione ha 2 legali rappresentanti, l'istanza deve essere firmata da entrambi? Il documento attestante i poteri di rappresentanza deve essere sempre allegato?

R: Nel caso l'impresa abbia due o più rappresentanti legali, l'istanza potrà essere firmata da uno solo di essi o da tutti i rappresentanti legali con potere di firma. Se l'atto costitutivo prevede poteri di firma disgiunta in capo a ciascuno dei rappresentanti legali, l'impresa ha libertà di scelta. La documentazione comprovante i poteri di rappresentanza deve essere allegata solamente nel caso in cui il Soggetto Legittimato a presentare istanza sia diverso dal/i legale/i rappresentante/i (es. sia un procuratore speciale: in tal caso, deve essere allegare la procura ex art. 1392 cc)

D: Quali sono gli Aiuti che l'impresa deve dichiarare ai fini della verifica della soglia di cui all' art.54 del D-L 34/2020?

R: Gli Aiuti da dichiarare al momento della presentazione dell'istanza sono quelli già riconosciuti - ivi comprese le sovvenzioni relative agli Avvisi Custodiamo Turismo e Cultura 1.0 - ricadenti nel Quadro Temporaneo (sez 3.1). Detti aiuti concorrono, con la sovvenzione da richiedere ai sensi del presente Avviso, alla definizione della soglia massima complessiva di Aiuti concedibili pari a Euro 1.800.000,00 (art. 54 del DL 34/2020 e ss.mm.ii). In ragione di quanto predetto, l'istante, per dichiarare l'importo degli Aiuti riconosciuti, può avvalersi anche del "Registro Nazionale degli Aiuti" consultabile al seguente link: <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

29.07.2021

dott. Luca Scandale

Responsabile Unico del Procedimento

